



COMUNE DI RICADI

(Provincia di Vibo Valentia)
Piazza Municipio 89866 Ricadi
(Tel. 0963/663001 – Fax 0963/665800)



Prot. n. 14467 del 02/11/2020

IL SINDACO

ORDINANZA N. 216

Emergenza Covid-19: sospensione attività didattiche Istituto Comprensivo.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e, in particolare l'articolo 1 comma 1;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARSCOV-2 in relazione all'andamento epidemiologiche secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili, inoltre nelle more di adozione nel primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020,n 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19", e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19", e del decreto-legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, della legge 14 luglio 2020 n. 74, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute n. 17167 del 21/08/2020 avente a oggetto "Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 3 aprile recante quale oggetto " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 1/2020 n. 3/2020, n 4/2020 n. 5/2020 n. 7/2020 n. 12/2020, n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 23/2020;

VISTA L'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25/10/2020 avente per oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. **Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;**

CONSIDERATO che è pervenuta la segnalazione da parte dell'ASP Vibo Valentia di alcune persone risultate positive al COVID-19 e residenti in questo Comune, per le quali sono già stati adottati i provvedimenti dovuti;

SENTITO il Dirigente Scolastico che ha anche comunicato di poter provvedere alla sanificazione dei locali scolastici autonomamente;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n .833 art 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica ;

VISTO il decreto legislativo n 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 50 commi 4 e 5;

VISTO il DPCM del 24/10/2020;

ORDINA

In via cautelativa la sospensione delle attività didattiche in tutti i plessi scolastici al fine di consentire , a scopo precauzionale , gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici **dal 03 novembre al 06 novembre 2020;**

Di trasmettere copia della presente Ordinanza per quanto di rispettiva competenza:

- Alla Prefettura di Vibo Valentia;
- alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Spilinga;

- Al Dirigente Scolastico;
- All'Ufficio Scolastico Regionale;
- All' Ufficio di Polizia Municipale;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

Avverso la presente Ordinanza e agli atti presupposti, che ne costituiscono contenuto essenziale, è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Ricadi, 02 novembre 2020


Prof. Nicola Antonio Tripodi